




AZ *Navigator*
PLUS

“AZ NAVIGATOR PLUS”

Prodotto finanziario assicurativo di tipo Unit Linked

Condizioni di Contratto e
Regolamento del Fondo Interno Dedicato

Data di validità: 1° gennaio 2019



INDICE

GLOSSARIO

CONDIZIONI DI CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 2 - PREMORIENZA DEL CONTRAENTE RISPETTO ALL'ASSICURATO

ART. 3 - PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

ART. 4 - DICHIARAZIONI DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

ART. 5 - SOTTOSCRIZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

ART. 6 - REVOCA DELLA PROPOSTA

ART. 7 - RECESSO DAL CONTRATTO

ART. 8 - IL FONDO INTERNO DEDICATO

ART. 9 - REGIME DEI COSTI

ART. 10- RISCATTO

ART. 11- INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORICONTRAENTI

ART. 12 - PRESTITI

ART. 13 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART. 14 - PEGNO E VINCOLO IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

ART. 15 - CESSIONE

ART. 16 - VARIAZIONI CONTRATTUALI

ALLEGATO ALLE CONDIZIONI DI CONTRATTO: REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO DEDICATO

Ai fini di quanto di seguito rappresentato si deve fare riferimento alle seguenti definizioni:

<i>Età</i>	<i>L'età viene determinata trascurando la frazione di anno inferiore a 6 mesi e considerando anno intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi.</i>
<i>Giorno di Calcolo (della Quota)</i>	<i>Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni viene determinato dalla Società giornalmente nei giorni di mercati aperti.</i>
<i>Giorno di Conclusione</i>	<i>Giorno successivo (se di mercati aperti ovvero il primo giorno di mercati aperti successivo) a quello in cui la Società ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento, sempreché la Rappresentanza Generale abbia ricevuto la Proposta – trasmesse dal Soggetto Distributore – ed entro tale periodo non abbia comunicato per iscritto all'investitore-contraente la volontà di rifiutare la Proposta medesima, avendone valutato l'eventuale rischio.</i>
<i>Giorno di Decorrenza</i>	<i>Giorno dal quale decorre la garanzia assicurativa. Il Giorno di Decorrenza coincide con il Giorno di Conclusione.</i>
<i>Giorno di mercati aperti</i>	<i>Giorno lavorativo bancario completo/intero in Irlanda e in Italia che sia anche giorno di Borse Nazionali aperte in Irlanda e in Italia.</i>
<i>Giorno di Rimborso</i>	<i>Il GIORNO DI RIMBORSO è il quinto giorno di mercati aperti successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione - corredata della necessaria documentazione - da parte della Società. Resta tuttavia inteso che, qualora parte degli attivi del Fondo Interno Dedicato siano rappresentati da strumenti finanziari con tempistiche di rimborso tali per cui non sia possibile il loro disinvestimento entro tale giorno, il GIORNO DI RIMBORSO sarà il giorno dell'avvenuta liquidazione totale di detti attivi.</i>
<i>Giorno di Sottoscrizione</i>	<i>Giorno in cui il premio versato viene convertito in quote del Fondo Interno.</i>
<i>Giorno di Valutazione (detto anche Giorno di valorizzazione)</i>	<i>Ogni giorno di Mercati Aperti di riferimento per il calcolo del valore complessivo del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno stesso.</i>

CONDIZIONI DI CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Il presente Contratto è un Contratto di assicurazione a vita intera e prevede la corresponsione di un capitale al verificarsi del decesso dell'Assicurato o l'erogazione di un capitale nel caso di richiesta di riscatto da parte dell'investitore-contraente.

ART. 2 – PREMORIENZA DEL CONTRAENTE RISPETTO ALL'ASSICURATO

In caso di premorienza dell'Investitore-Contraente qualora questi sia persona diversa dall'Assicurato, si applica il seguente regime. In seguito al decesso dell'Investitore-Contraente il Contratto prosegue, con il subentro nella contraenza dell'Assicurato o di un suo erede nominato tra gli eredi legittimi o testamentari. Il soggetto subentrante diventerà il nuovo titolare del Contratto. In assenza di diversa disposizione dell'Investitore Contraente, dal momento del decesso i Beneficiari della polizza diventano automaticamente irrevocabili (art. 1921 Cod. Civ.) e, pertanto, le operazioni di Riscatto, Pegno e vincolo del Contratto richiedono l'assenso scritto degli stessi.

ART. 3 - PRESTAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di decesso dell'Assicurato è prevista la corresponsione ai beneficiari designati di un capitale assicurato, rappresentato dal controvalore delle quote del Fondo Interno Dedicato incrementato di una maggiorazione, che varia in funzione dell'età dell'Assicurato e dell'anzianità delle quote detenute nel Contratto al momento del decesso dell'Assicurato stesso, come da tabella di seguito riportata:

Età dell'Assicurato (in anni interi *) alla data del decesso	Misura % di maggiorazione per le quote con anzianità inferiore o uguale a 12 mesi **	Misura % di maggiorazione per le quote con anzianità superiore ai 12 mesi **
fino a 50 anni	0,05%	0,60%
da 51 fino a 60 anni	0,05%	0,40%
da 61 fino a 70 anni	0,05%	0,20%
da 71 fino a 80 anni	0,05%	0,10%
81 anni e oltre	0,05%	0,05%

* L'età assicurativa per il calcolo della prestazione si considera in anni interi. Le frazioni di anno inferiori a 6 mesi vengono trascurate, quelle superiori vengono considerate come anno compiuto.

** L'anzianità delle quote decorre dal momento in cui le medesime sono attribuite al Contratto.

Al ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, corredata della necessaria documentazione, la Società provvede - nei tempi tecnici necessari - a disinvestire tutti gli strumenti finanziari in portafoglio. Il controvalore delle quote viene determinato moltiplicando il numero complessivo delle quote detenute nel Fondo Interno Dedicato per il valore unitario delle stesse il GIORNO DI RIMBORSO.

Il GIORNO DI RIMBORSO è il quinto giorno di mercati aperti¹ successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione - corredata della necessaria documentazione - da parte della Società. Resta tuttavia inteso che, qualora parte degli attivi del Fondo Interno Dedicato siano rappresentati da strumenti finanziari con tempistiche di rimborso tali per cui non sia possibile il loro disinvestimento entro tale giorno, il GIORNO DI RIMBORSO sarà il giorno dell'avvenuta liquidazione totale di detti attivi.

Per la eventuale parte del premio non ancora convertita in quote del Fondo Interno Dedicato, la Società provvede alla restituzione di tale parte del premio nei tempi tecnici necessari.

Qualora il decesso dell'Assicurato si verifichi prima della conclusione del Contratto, la Società - anche per il tramite del Soggetto Distributore - restituisce il premio versato, nei tempi tecnici necessari, in funzione della tipologia di mezzo di versamento utilizzato.

Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga nel periodo che va dalla data di sottoscrizione della disposizione di premio aggiuntivo alla data di investimento dello stesso, verrà liquidato da parte della Società il capitale assicurato calcolato con i criteri suesposti, sulla base del controvalore delle quote possedute, senza considerare tale premio aggiuntivo che verrà restituito con i tempi tecnici necessari in funzione della tipologia di mezzo di versamento utilizzato.

ART. 4 – DICHIARAZIONI DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni dell'investitore-contraente e dell'Assicurato devono essere complete ed esatte, secondo quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.

L'inesatta indicazione della data di nascita dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, della prestazione caso morte.

ART. 5 - SOTTOSCRIZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

5.1. Sottoscrizione della proposta e modalità di versamento dei premi

La sottoscrizione del Contratto avviene mediante la compilazione di un apposito modulo di proposta e il **versamento del premio iniziale** di importo lordo minimo pari a Euro 1.000.000,00 scegliendo tra le seguenti modalità di corresponsione:

- A. bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Società e intestato al Soggetto Distributore;
- B. assegno circolare/bancario non trasferibile intestato al Soggetto Distributore;

¹ Giorni lavorativi bancari completi/interi in Irlanda e in Italia che siano anche giorni di Borse Nazionali aperte in Irlanda e in Italia.

C. utilizzo del controvalore riveniente dal rimborso di prodotti/servizi del Gruppo Azimut.

L'investitore-contraente ha inoltre la facoltà di versare parte del premio - nel limite massimo del 20% del patrimonio del Fondo Interno Dedicato - con le seguenti modalità:

D. trasferimento di parti di OICR trasmessi e/o messi a disposizione della Società contestualmente alla sottoscrizione della proposta;

E. trasferimento di titoli trasmessi e/o messi a disposizione della Società contestualmente alla sottoscrizione della proposta.

Relativamente alle modalità di cui alle lettere D) ed E), la Società tuttavia si riserva la facoltà di non accettare quegli strumenti finanziari che non soddisfano i requisiti di ammissibilità dalla stessa Società individuati².

Il versamento dei premi aggiuntivi può essere effettuato con le medesime modalità descritte per il versamento del premio iniziale.

5.2. Conversione in quote del Fondo Interno Dedicato

La conversione del premio iniziale in quote del Fondo Interno Dedicato avviene, in funzione dei mezzi di pagamento utilizzati dall'investitore-contraente, come di seguito descritto.

- **Versamento del premio iniziale esclusivamente mediante bonifico bancario, assegno e/o utilizzo del controvalore riveniente dal rimborso di prodotti/servizi di Società del Gruppo Azimut.**

Il Soggetto Distributore inoltra alla Società la Proposta ed i relativi mezzi di pagamento. A fini informativi si avverte che il Soggetto Distributore è impegnato contrattualmente dalla Società ad inoltrare le proposte ed i relativi mezzi di pagamento entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui lo stesso li ha ricevuti.

Il giorno di mercati aperti successivo a quello in cui la Società ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento - sempreché la Rappresentanza Generale abbia ricevuto la Proposta trasmessa dal Soggetto Distributore ed entro tale periodo non abbia comunicato per iscritto all'investitore-contraente la volontà di rifiutare la Proposta medesima avendone valutato l'eventuale rischio - la liquidità viene convertita in quote del Fondo Interno Dedicato. Detto giorno coincide quindi con il giorno di Conclusione del Contratto. Le prestazioni previste dal Contratto decorrono dalla data in cui il premio iniziale, al netto dei costi pagati dall'investitore-contraente, viene convertito in quote del Fondo Interno Dedicato. La data di decorrenza coincide con la data di conclusione del Contratto.

La valuta relativa ai predetti mezzi di pagamento si considera acquisita dalla Società il secondo giorno lavorativo di calendario italiano successivo alla ricezione del premio da parte della stessa, purché tale giorno cada in un giorno di mercati aperti.

In caso contrario si assume il primo giorno di mercati aperti successivo.

- **Versamento del premio iniziale anche mediante trasferimento di strumenti finanziari**

Per la conversione della parte di premio rappresentata da liquidità si rimanda a quanto sopra rappresentato.

Con specifico riferimento al trasferimento di strumenti finanziari, ogni singolo strumento finanziario conferito sarà convertito in quote del Fondo Interno Dedicato il giorno di mercati aperti successivo a quello in cui la Società ha acquisito l'effettiva disponibilità dello stesso.

Il valore degli strumenti da attribuire al Contratto quale controvalore del premio, sarà individuato sulla base del prezzo fiscale di trasferimento e del cambio (se strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'euro) comunicati dall'Intermediario trasferente.

La **conversione dei premi aggiuntivi** - ciascuno di importo lordo minimo pari a Euro 50.000,00 - in quote del Fondo Interno Dedicato avviene con le medesime modalità descritte per il premio iniziale.

5.3. Lettera di conferma

La Società, a seguito dell'investimento del premio iniziale e di ogni premio aggiuntivo, invierà all'investitore-contraente - entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote - la Lettera di Conferma contenente le seguenti informazioni:

- il numero di Polizza;
- il Giorno di Sottoscrizione;
- il premio lordo versato;
- il premio netto investito;
- il numero delle quote attribuite;
- il valore unitario della quota del giorno di decorrenza, convenzionalmente fissato dalla Società in Euro 5,00 per ciascun Fondo Interno Dedicato.

Relativamente ai soli premi iniziali vengono altresì comunicati all'investitore-contraente il numero di proposta nonché il Giorno di Conclusione e Decorrenza del Contratto.

ART. 6 - REVOCA DELLA PROPOSTA

L'investitore-contraente ha la facoltà, così come previsto dalla normativa vigente, di revocare la Proposta prima del Giorno di Conclusione del Contratto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Rappresentanza Generale con lettera raccomandata. La Società - anche per il tramite del Soggetto Distributore - restituirà all'investitore-contraente il premio corrisposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata.

Laddove il versamento del premio sia effettuato anche mediante trasferimento di strumenti finanziari, tale parte di premio sarà restituita all'investitore-contraente nei tempi tecnici necessari.

² Potranno di norma essere accettati solo titoli quotati, liquidi, con un rating minimo pari ad almeno investment grade e denominati nelle seguenti valute: EURO, CHF, GBP, USD, JPY. La Società si riserva la facoltà di accettare strumenti finanziari con caratteristiche differenti. Relativamente agli OICR potranno essere accettati OICR non armonizzati purché di Gruppo e nel limite massimo del 10% del patrimonio del Fondo Interno Dedicato.

ART. 7 – RECESSO DAL CONTRATTO

L'investitore-contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto entro 45 giorni dal Giorno di Conclusione dello stesso. Al fine di esercitare tale diritto, l'investitore-contraente deve inviare, entro il suddetto termine, una richiesta scritta alla Rappresentanza Generale mediante lettera raccomandata.

La Società - entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione fatto salvo quanto di seguito indicato - provvederà a rimborsare all'investitore-contraente per il tramite del Soggetto Distributore un importo ottenuto moltiplicando il numero delle quote del Fondo Interno Dedicato complessivamente attribuite al Contratto per il valore unitario delle stesse rilevato il GIORNO DI RIMBORSO (così come definito al precedente articolo 3) e maggiorato delle spese di emissione e dei costi di caricamento pagati ed al netto del costo di recesso pari a Euro 50,00.

Resta inteso che, laddove il versamento del premio sia stato effettuato anche mediante trasferimento di strumenti finanziari, l'eventuale parte di premio non ancora convertita in quote sarà corrisposta nei tempi tecnici necessari.

ART. 8 - IL FONDO INTERNO DEDICATO

I premi versati al netto dei costi vengono investiti il Giorno di Conclusione del Contratto (così come definito al precedente articolo 5.2.) in quote del Fondo Interno Dedicato le cui caratteristiche vengono descritte nel regolamento allegato alle presenti Condizioni di contratto.

ART. 9 – REGIME DEI COSTI

9.1. Costi direttamente a carico dell'investitore-contraente.

9.1.1. Spese di emissione

Al momento del versamento del premio è previsto il prelievo di un diritto fisso pari ad Euro 50,00 per far fronte alle spese di emissione del contratto.

9.1.2. Costi di caricamento

Al momento del versamento di ciascun premio è prevista l'applicazione di un costo di caricamento pari ad una percentuale fissa nella misura del 2% dell'importo lordo versato. Resta ferma la facoltà dei Soggetti Distributori di concedere la riduzione di tale costo fino al 100% a favore di particolari soggetti o categorie di soggetti.

9.1.3. Costo delle coperture assicurative previste dal contratto: non sono previsti costi a carico dell'investitore-contraente per le coperture assicurative previste dal contratto.

9.1.4. Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. COSTI DI RISCATTO)

Non previsti.

9.1.5. Costo di recesso

Per l'eventuale richiesta di recesso, entro i 45 giorni dal Giorno di Conclusione del Contratto, è previsto un costo di recesso a carico dell'investitore-contraente pari a Euro 50,00.

9.2. Costi indirettamente a carico dell'investitore-contraente

Di seguito sono specificati i costi che gravano sul Fondo Interno Dedicato e, quindi, indirettamente sull'investitore-contraente.

- a) **Commissione di Gestione:** è prevista l'applicazione di una commissione di gestione pari ad un massimo del 1,20% su base annua. La commissione di gestione è calcolata giornalmente dalla Società sul patrimonio complessivo del Fondo Interno Dedicato e viene prelevata mensilmente ovvero, in caso di riscatto, entro il giorno di liquidazione delle quote;
- b) **Eventuale Commissione di Incentivo:** l'eventuale commissione che grava sul Fondo Interno Dedicato è pari al 10% dell'utile generato dal Fondo Interno Dedicato nel corso di ciascun anno solare (anno di riferimento), calcolata giornalmente sul patrimonio complessivo del Fondo Interno Dedicato e prelevata il 1° giorno di mercati aperti dell'anno solare successivo a quello di riferimento ovvero, in caso di riscatto, entro il giorno di liquidazione delle quote;
- c) **Commissione Amministrativa-Operativa:** pari allo 0,36% su base annua. La commissione è calcolata giornalmente dalla Società sul patrimonio complessivo del Fondo Interno Dedicato e prelevata mensilmente ovvero, in caso di riscatto, entro il giorno di liquidazione delle quote.

9.3. Altri costi

Sul patrimonio del Fondo Interno Dedicato gravano indirettamente ulteriori oneri quali:

- gli oneri di negoziazione inerenti all'acquisizione e alle dismissioni delle attività del Fondo Interno;
- le commissioni di gestione e gli oneri a carico del patrimonio degli eventuali OICR in cui sono investite le relative disponibilità. Eventuali commissioni retrocesse dalle Società di Gestione degli OICR saranno attribuite al Fondo Interno Dedicato;
- gli eventuali oneri relativi al servizio di amministrazione e custodia degli attivi del Fondo Interno Dedicato presso soggetti abilitati delle attività;
- le eventuali spese di revisione e certificazione;
- ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico del Fondo Interno Dedicato.

9.4. Variazioni di Costo

Si rinvia all'articolo 16 ("Variazioni Contrattuali") per la disciplina di eventuali variazioni di costo.

ART. 10- RISCATTO

10.1. Riscatto totale

Il Contratto prevede la facoltà da parte dell'investitore-contraente di richiedere il riscatto totale delle quote in qualsiasi momento successivo al Giorno di Conclusione.

Al ricevimento della richiesta, la Società provvede - nei tempi tecnici necessari - a disinvestire tutti gli strumenti finanziari detenuti dal Fondo Interno Dedicato. Il controvalore del riscatto viene determinato moltiplicando il numero complessivo delle quote detenute nel Fondo Interno Dedicato per il valore unitario delle stesse il GIORNO DI RIMBORSO.

Il GIORNO DI RIMBORSO è il quinto giorno di mercati aperti³ successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione - corredata della necessaria documentazione - da parte della Società. Resta tuttavia inteso che, qualora parte degli attivi del Fondo Interno Dedicato siano rappresentati da strumenti finanziari con tempistiche di rimborso tali per cui non sia possibile il loro disinvestimento entro tale giorno, il GIORNO DI RIMBORSO sarà il giorno dell'avvenuta liquidazione totale di detti attivi.

La Società - per il tramite del Soggetto Distributore - corrisponde all'investitore-contraente il valore di riscatto, al netto delle imposte di legge, entro 20 giorni.

10.2. Riscatto parziale

L'investitore-contraente ha inoltre la facoltà di richiedere - in qualsiasi momento successivo alla data di conclusione e decorrenza - il riscatto parziale delle quote a condizione che il controvalore residuo delle quote detenute sia almeno pari a Euro 1.000.000,00.

Il riscatto parziale verrà eseguito dalla Società il GIORNO DI RIMBORSO (così come definito al precedente punto 10.1) tramite disinvestimento di quote detenute nel Fondo Interno Dedicato procedendo proporzionalmente al realizzo degli attivi dello stesso. Resta salva la facoltà dell'investitore-contraente di fornire indicazioni specifiche all'atto del riscatto.

La Società, a seguito di ciascuna operazione di riscatto, invierà - entro 12 giorni di mercati aperti dal Giorno di regolamento di ciascuna operazione - all'investitore-contraente una Lettera di Conferma Riscatto contenente tra l'altro le seguenti informazioni:

- il numero di polizza;
- il controvalore dell'importo lordo riscattato;
- gli eventuali costi applicati;
- l'eventuale imposta applicata;
- il controvalore dell'importo netto liquidato;
- il numero delle quote riscattate e loro valore unitario.

Il Contratto non fornisce alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo dell'investimento finanziario. **L'investitore-contraente si assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno Dedicato. Vi è pertanto la possibilità che l'investitore-contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore ai premi versati.**

L'investitore-contraente può in qualunque momento chiedere alla Società informazioni relative al valore di riscatto.

ART. 11- INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORICONTRAENTI

La Società provvederà:

- a trasmettere all'investitore-contraente - entro il 31 maggio di ogni anno solare - l'estratto conto annuale della posizione assicurativa (Lettera di Informazione Periodica) contenente le seguenti informazioni minimali:
 - a. cumulo dei premi versati dalla data di Conclusione del Contratto al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b. numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b. dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
 - c. numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
 - d. importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione a carico dell'assicurato nell'anno di riferimento, con indicazione della parte connessa al costo della distribuzione;
 - e. numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento;
- a comunicare tempestivamente agli investitori-contraenti le variazioni delle informazioni concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi, il profilo di rischio del prodotto;
- qualora in corso di contratto si verifichi una riduzione del controvalore delle quote complessivamente detenute, tenuto conto di eventuali riscatti, superiore al 30% del capitale investito, a darne comunicazione scritta all'investitore-contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento. La Società si impegna inoltre, a comunicare, con le medesime modalità, ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%;
- in caso di trasformazione del contratto che comporti la modifica delle prestazioni maturate, la Società è tenuta a fornire all'investitore-contraente i necessari elementi di valutazione in modo da porlo nella condizione di confrontare le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del contratto preesistente. A tal fine, prima di procedere alla trasformazione, la Società consegnerà all'investitore-contraente un documento d'offerta redatto secondo la normativa vigente che mette a confronto le caratteristiche del contratto offerto con quelle del contratto pre-esistente nonché il documento d'offerta del nuovo contratto, conservando prova dell'avvenuta consegna.

ART. 12 - PRESTITI

Il presente Contratto non prevede l'erogazione di prestiti.

ART. 13 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

13.1. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati i documenti, indicati successivamente.

³ Giorni lavorativi bancari completi/interi in Irlanda e in Italia che siano anche giorni di Borse Nazionali aperte in Irlanda e in Italia.

Le liquidazioni vengono effettuate, per il tramite del Soggetto Distributore, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. I 20 giorni decorrono dal momento in cui la Rappresentanza Generale riceve tutta la documentazione inviata a mezzo raccomandata.

Nel caso in cui l'Assicurato non coincida con l'investitore-contraente è necessario consegnare la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell'Assicurato.

Tale richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata - distintamente per tipo di richiesta effettuata - dalla seguente documentazione:

IN CASO DI RISCATTO:

- disposizione di Riscatto allegando copia di un valido documento d'identità;
- nel caso in cui l'Assicurato non coincida con l'investitore-contraente, il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita.

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO:

- certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o atto notorio, ove si dichiara se il defunto abbia lasciato o meno testamento e l'indicazione di eventuali eredi legittimi;
- se l'Assicurato non ha lasciato testamento: atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio, autenticata da notaio, cancelliere, autorità comunali o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, da cui risulti la morte ab intestato dell'Assicurato e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la capacità di agire, il grado di parentela con l'Assicurato con la specifica che tali eredi legittimi sono gli unici e non esistono altri eredi oltre a quelli indicati;
- in presenza di testamento, copia autenticata dello stesso da notaio, cancelliere, autorità comunali o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato pubblicato a termini di legge nel quale sono indicati gli eredi ed in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido;
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali minori od incapaci, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa e da cui risulti indicato il numero di polizza, l'importo che dovrà essere liquidato e le modalità di reimpiego di tale importo. Il decreto può essere anche in copia autenticata.

Ciascuno dei beneficiari designati o degli eventuali tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:

- copia di un valido documento d'identità;
- copia del codice fiscale;
- dichiarazione dei beneficiari con l'indicazione degli estremi bancari.

13.2. Documentazione da consegnare alla Società in caso di premorienza del contraente qualora persona diversa dall'assicurato (art. 2)

In seguito al decesso dell'Investitore-Contraente, qualora questi sia persona diversa dall'Assicurato e l'assicurato sia ancora in vita, la seguente documentazione dovrà essere prodotta alla Compagnia:

- certificato di morte del contraente originario;
- in assenza di specifica designazione da parte dell'Investitore-Contraente di un erede subentrante in caso di propria premorienza rispetto all'Assicurato, modulo di richiesta di subentro mortis causa nella contraenza della polizza debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dall'erede identificato come unico contraente subentrante. In caso di pluralità di eredi è necessario che venga prodotta formale dichiarazione di rinuncia al subentro nella contraenza da parte di tutti gli eredi non cessionari in favore dell'unico erede subentrante, indicato nominativamente. Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata nella forma dell'atto pubblico notarile/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dovrà essere munita di firma autenticata da un pubblico ufficiale;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato da produrre solo nel caso in cui l'Assicurato sia persona diversa dal contraente subentrante. A norma dell'art. 21 D.P.R. 445/2000 non verranno accettate autocertificazioni di esistenza in vita.

ART. 14 - PEGNO E VINCOLO IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO:

L'investitore-contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente Contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società viene a conoscenza dell'avvenuta richiesta di costituzione in pegno del credito derivante dal Contratto. In tale momento la Società - eseguite le opportune verifiche - effettua la relativa annotazione in polizza su apposita appendice.

In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 c.c. la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso l'investitore-contraente originario sulla base del presente Contratto.

L'investitore-contraente può anche vincolare le somme assicurate a favore di un terzo. Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società effettua l'annotazione della costituzione del vincolo in polizza su apposita appendice.

ART. 15 - CESSIONE

In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 c.c. l'investitore-contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente Contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società viene a conoscenza dell'avvenuta cessione corredata dalla documentazione a essa inerente. In tale momento la Società ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione in polizza su appendice.

In base a quanto disposto dall'art. 1409 c.c. l'impresa assicurativa può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente Contratto.

ART. 16 - VARIAZIONI CONTRATTUALI

Nel corso del rapporto contrattuale, le presenti Condizioni di Contratto e il Regolamento del Fondo Interno Dedicato riportato in allegato possono subire una variazione:

- a) qualora vi sia un mutamento della legislazione primaria e/o secondaria applicabile al Contratto, ivi compresa la disciplina fiscale;
- b) a fronte di mutati criteri gestionali ovvero all'aumento dei costi gravanti sul Fondo Interno Dedicato.

La Società informerà tempestivamente gli investitori-contraenti delle modifiche intervenute al Contratto.

Le modifiche apportate ai sensi della lettera b) diverranno efficaci trascorsi 40 giorni dall'informativa trasmessa dalla Società agli investitori-contraenti. L'investitore-contraente che non intendesse accettare le suddette modifiche, dovrà darne comunicazione scritta alla Società prima della loro entrata in vigore; in tal caso il Contratto si risolve di diritto e verrà liquidato il controvalore delle quote possedute senza oneri aggiuntivi. In mancanza di comunicazione da parte dell'investitore-contraente, il Contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

ART. 17 - BENEFICIARI

L'investitore-contraente designa i Beneficiari caso morte nella Proposta, che possono comunque in qualsiasi momento essere revocati mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento. La revoca tuttavia non può essere disposta dagli eredi successivamente alla morte dell'investitore-contraente né dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio. Qualora l'investitore-contraente abbia rinunciato per scritto al potere di revoca, questa non avrà effetto dopo che il Beneficiario avrà dichiarato all'investitore-contraente di voler profittare del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno e vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

ART. 18 - TITOLARITÀ DEL FONDO INTERNO DEDICATO

Fermo restando che i versamenti effettuati dall'investitore-contraente, al netto degli eventuali costi, sono convertiti in quote ed investiti nel Fondo Interno Dedicato, resta inteso che la titolarità del Fondo Interno rimane di proprietà della Società.

Il Fondo Interno Dedicato è separato dalle altre attività della Società.

ART. 19 - DUPLICATO DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di qualsiasi documento contrattuale, gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato.

ART. 20 - IMPOSTE

Le imposte relative al contratto sono a carico dell'investitore-contraente o dei Beneficiari aventi diritto.

ART. 21 - TRASFORMAZIONE

Il presente Contratto non può in nessun caso essere trasformato in altro tipo di Contratto.

ART. 22 - ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà all'investitore-contraente ed ai Beneficiari sono indicati con due decimali. Quando necessario l'arrotondamento alla seconda cifra avviene con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 23 - NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza del Contratto non sono né pignorabili né sequestrabili.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'investitore-contraente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO DEDICATO

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL FONDO INTERNO DEDICATO

La Società ha istituito e gestisce direttamente, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, il Fondo Interno Dedicato denominato in Euro.

Il patrimonio del Fondo Interno Dedicato costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società.

ART. 2 - SCOPO E CARATTERISTICHE DEL FONDO INTERNO DEDICATO

La gestione del Fondo Interno Dedicato si propone l'accrescimento del valore del capitale investito attraverso l'investimento in una gamma diversificata di strumenti finanziari.

Il grado di rischio del Fondo Interno Dedicato dipende dalla composizione del portafoglio dello stesso e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario degli strumenti finanziari in cui sono investite le disponibilità del Fondo Interno stesso.

Il profilo di rischio del Fondo è Medio-alto.

Gli investimenti verranno effettuati in coerenza con la finalità del Fondo e il profilo di rischio di cui sopra e la loro ripartizione sarà effettuata in base ai criteri di investimento indicati all'articolo 5 del presente Regolamento.

Resta comunque ferma la facoltà della Società, da esercitare nell'interesse degli investitori-contraenti e in relazione all'andamento dei mercati finanziari o a specifiche situazioni congiunturali, di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno Dedicato in disponibilità liquide o in strumenti finanziari diversi da quelli ordinariamente previsti e illustrati ai sensi delle disposizioni specifiche del Fondo Interno Dedicato.

ART. 3 - PARTECIPANTI AL FONDO INTERNO DEDICATO

Al Fondo Interno Dedicato può partecipare sia la persona fisica che la persona giuridica.

ART. 4 - DESTINAZIONE DEI VERSAMENTI

L'investitore-contraente decide, nel rispetto delle Condizioni di Contratto, di destinare i versamenti effettuati, in quote del Fondo Interno Dedicato. I capitali conferiti nel Fondo sono investiti dalla Società, al netto dei costi, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 5 del presente Regolamento.

ART. 5 - CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO DEDICATO

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Dedicato secondo quanto di seguito specificato:

- **FINALITÀ**

Conseguire un accrescimento del valore del capitale investito attraverso l'investimento in una gamma diversificata di strumenti finanziari;

- **DESTINATARI**

Persone fisiche o giuridiche che hanno un orizzonte temporale tendenzialmente almeno pari a 9 anni;

- **TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI E LIMITI DI INVESTIMENTO** ^{4 5}

Le norme osservate in materia di investimenti sono quelle della Repubblica d'Irlanda. Gli investimenti riguardano titoli di debito, parti di OICR anche di Gruppo (armonizzati e non armonizzati), ETF, ETF Short ed ETC e - sino ad un massimo del 55% - titoli di capitale anche a bassa capitalizzazione.

La società ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo Interno, di buona gestione e di investimento.

Gli investimenti riguardano strumenti finanziari denominati in tutte le valute senza vincoli in termini di duration, settori industriali e aree geografiche. Più in dettaglio è previsto:

- l'investimento - seppur in misura residuale - in strumenti finanziari (diversi dalle parti di OICR) non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e in Fondi Alternativi di investimento;
- l'investimento - seppur in misura contenuta - in titoli obbligazionari con rating inferiore all'investment grade;
- l'investimento - in misura anche significativa - in titoli obbligazionari emessi da emittenti corporate e in strumenti finanziari emessi da governi o emittenti societari di paesi emergenti.

⁴ La rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti viene indicata in termini qualitativi. In linea generale il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno Dedicato; il termine "prevalente" gli investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" gli investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" gli investimenti compresi tra il 10% e il 30%; il termine "residuale" gli investimenti inferiori al controvalore al 10% del totale dell'attivo del Fondo Interno Dedicato. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno Dedicato

⁵ Gli investimenti verranno effettuati in relazione allo scopo del Fondo Interno Dedicato e del profilo di rischio. L'investimento del patrimonio potrà essere effettuato anche in OICR di tipo multicomparto. Resta comunque ferma la facoltà della Società, da esercitare nell'interesse degli investitori-contraenti e in relazione all'andamento dei mercati finanziari o a specifiche situazioni congiunturali, di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno Dedicato in disponibilità liquide o in strumenti finanziari diversi da quelli ordinariamente previsti e illustrati ai sensi delle disposizioni specifiche del Fondo Interno Dedicato

L'esposizione azionaria massima complessiva non potrà eccedere il 55% del patrimonio. Tale limite può tuttavia essere temporaneamente oltrepassato per effetto dell'oscillazione dei prezzi degli strumenti finanziari in cui investe il Fondo Interno Dedicato.

• **PROFILO DI RISCHIO**

Medio-alto.

Il grado di rischio del Fondo Interno Dedicato dipende dalla composizione del portafoglio dello stesso ed in particolare dalle oscillazioni che si registrano nel valore degli strumenti finanziari in cui sono investite le disponibilità del Fondo Interno stesso.

In particolare con la sottoscrizione del presente Contratto l'investitore-contraente si espone agli elementi di rischio propri degli investimenti finanziari di seguito dettagliati:

- a) **rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali degli emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;
- b) **rischio specifico e sistematico:** tipici dei titoli di capitale (es. azioni), collegati alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico della società emittente (rischio specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistematico);
- c) **rischio connesso alla valuta di denominazione:** per l'investimento in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'euro, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;
- d) **rischio di interesse:** è il rischio collegato alla variabilità del prezzo dell'investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa;
- e) **rischio emittente:** è il rischio tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all'eventualità che l'emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o il rimborso del capitale;
- f) **rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- g) **rischio relativo alla valorizzazione delle quote di OICR:** tale rischio è collegato all'andamento dei mercati di riferimento degli OICR stessi;
- h) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori.

Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione degli interi premi versati. E' fondamentale pertanto per l'investitore-contraente valutare il rapporto rischio/rendimento del Fondo Interno Dedicato in funzione degli obiettivi che intende perseguire.

• **BENCHMARK**

30% MTS Monetario + 10% JPM Globale in Euro + 40% JPM EMU + 10% MSCI World in Euro + 10% DJ Euro Stoxx.

ART. 6 - COSTI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO DEDICATO

Di seguito sono specificati i costi che gravano sul Fondo Interno Dedicato e, quindi, indirettamente sull'investitore-contraente.

REMUNERAZIONE DELLA SOCIETÀ

Sul patrimonio del Fondo Interno Dedicato gravano:

- **Commissione di Gestione:** è prevista l'applicazione di una commissione di gestione pari ad un massimo dell'1,20% su base annua. La commissione di gestione è calcolata giornalmente dalla Società sul patrimonio complessivo del Fondo Interno Dedicato e viene prelevata mensilmente ovvero, in caso di riscatto, entro il giorno di liquidazione delle quote;
- **Eventuale Commissione di Incentivo:** l'eventuale commissione che grava sul Fondo Interno Dedicato è pari al 10% dell'utile generato dal Fondo Interno Dedicato nel corso di ciascun anno solare (anno di riferimento), calcolata giornalmente sul patrimonio complessivo del Fondo Interno Dedicato e prelevata il 1° giorno di mercati aperti dell'anno solare successivo a quello di riferimento ovvero, in caso di riscatto, entro il giorno di liquidazione delle quote;
- **Commissione Amministrativa-Operativa:** pari allo 0,36% su base annua. La commissione è calcolata giornalmente dalla Società sul patrimonio complessivo del Fondo Interno Dedicato e prelevata mensilmente ovvero, in caso di riscatto, entro il giorno di liquidazione delle quote.

ALTRI ONERI

Sul patrimonio del Fondo Interno Dedicato gravano indirettamente ulteriori oneri quali:

- gli oneri di negoziazione inerenti all'acquisizione e alle dismissioni delle attività del Fondo Interno;
- le commissioni di gestione e gli oneri a carico del patrimonio degli eventuali OICR in cui sono investite le relative disponibilità.
Eventuali commissioni retrocesse dalle Società di Gestione degli OICR saranno attribuite al Fondo Interno Dedicato;
- gli eventuali oneri relativi al servizio di amministrazione e custodia degli attivi del Fondo Interno Dedicato presso soggetti abilitati delle attività;
- le eventuali spese di revisione e certificazione;
- ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico del Fondo Interno Dedicato.

ART. 7 – VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E RELATIVA PUBBLICAZIONE

Modalità di valorizzazione delle quote: il valore unitario delle quote del Fondo Interno si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Dedicato per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il Fondo Interno medesimo. Il patrimonio netto del Fondo Interno Dedicato viene determinato in base alla valorizzazione di tutte le attività di pertinenza del Fondo Interno Dedicato, al netto di tutte le passività comprese le spese a carico del Fondo di cui al precedente Articolo 6 "COSTI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO".

Data la specifica natura individuale del Fondo Interno Dedicato, non è possibile pubblicarne il valore in nessun quotidiano nazionale o sul sito internet della Società, tuttavia tale valore sarà comunicato per iscritto all'investitore-contraente in occasione dell'invio dell'estratto conto annuale della posizione assicurativa. Inoltre, l'investitore-contraente avrà il diritto di richiedere in qualsiasi momento alla Società il valore delle prestazioni raggiunte dal contratto inviando una richiesta scritta alla Società.

Tempistica di valorizzazione delle quote: il valore unitario delle quote del Fondo Interno Dedicato è determinato dalla Società giornalmente nei giorni di mercati aperti utilizzando per la valorizzazione delle attività il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione.

La Società gestirà il Fondo Interno Dedicato in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura delle operazioni.

ART. 8 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO DEDICATO

La Società potrà modificare il presente Regolamento:

- a) qualora vi sia un mutamento della legislazione primaria e/o secondaria applicabile al Contratto, ivi compresa la disciplina fiscale;
- b) a fronte di mutati criteri gestionali ovvero all'aumento dei costi gravanti sul Fondo Interno Dedicato.

La Società informerà tempestivamente gli investitori-contraenti delle modifiche intervenute.

Le modifiche apportate ai sensi della lettera b) diverranno efficaci trascorsi 40 giorni dall'informativa trasmessa dalla Società agli investitori-contraenti. L'investitore-contraente che non intendesse accettare le suddette modifiche, dovrà darne comunicazione scritta alla Società prima della loro entrata in vigore; in tal caso il Contratto si risolve di diritto e verrà liquidato il controvalore delle quote possedute senza oneri aggiuntivi. In mancanza di comunicazione da parte dell'investitore-contraente, il Contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

